

STATUTO

QUALCOSA DI DIVERSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VITO DEI NORMANNI BR
VIALE DELLA RESISTENZA 7/B
Numero REA: BR - 144660
Codice fiscale: 02412220747
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 14.517 della Raccolta del Notaio Roberto Braccio di Brindisi.
	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
	TITOLO I
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)
	È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di San Vito Dei Normanni la Società cooperativa sociale di tipo b denominata "QUALCOSA DI DIVERSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS".
	La Società ha di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche e integrazioni.
	La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese.
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
	Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La cooperativa, essendo mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 2 (Durata)
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 3 (Scopo mutualistico)
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazio-

	ne privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata, continuità di occupazione la-	
	vorativa ed economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e	
	successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto as-	
	sociativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata, parasubordinata o autonoma, collaborativa o in qualsia-	
	si altra forma, consentita dalla legislazione vigente, com-	
	preso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-	
	to lo svolgimento delle seguenti attività.	
	- Attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni	
	tipo; ristorazione, bar, pizzeria, rosticceria, trattoria, o-	
	steria, gelateria e tutto quanto altro attinente o affine al-	
	l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande, con complementari intrattenimenti, spettacoli, atti-	
	vità culturali, ricreative e ludiche, gare gastronomiche.	
	- La gestione di servizi di ristorazione in luogo fisso,	
	presso sedi proprie o di terzi, la ristorazione presso mense	
	aziendali, scolastiche, di comunità, di enti, anche milita-	
	ri, nonché la ristorazione di privati, con la fornitura di	
	tutti i servizi connessi, nonché il nolo di attrezzature; il	
	catering e il banqueting; la fornitura di pasti preparati e	
	precotti.	
	- L'organizzazione di cerimonie per matrimoni, banchetti,	
	convegni, fiere e mostre, eventi, meeting, e la prestazione	
	di consulenza nell'organizzazione di tali attività.	
	- La gestione di attività turistico recettive, la gestione	
	di alberghi e motel con ristoranti, villaggi turistici e a-	
	ziende agrituristiche, chioschi, ostelli e case per la gio-	
	ventù, case per le vacanze, punti di ristoro, campeggi e a-	
	ree attrezzate per roulotte, stabilimenti balneari, spiagge	
	e noleggio di pedalò, giochi e attrezzature balneari, gestio-	
	ne di centri benessere, di strutture termali, di saune, ba-	
	gni turchi, di spa, di strutture di acquaterapia, e simili.	
	- La gestione di sale di spettacolo e attività connesse, di-	
	scoteche, sale da ballo e simili, sale da gioco e biliardi,	
	centri culturali e sociali, laboratori urbani, gestione di	
	piscine e campi da tennis, di impianti sportivi polivalenti,	
	di palestre, parchi e giardini; attività di intrattenimenti,	
	spettacoli, attività culturali, ricreative, ludiche, teatra-	
	li, la gestione di laboratori artigianali per la lavorazione	
	di materiali (legno, metalli e tessuti) e relative attività	
	espositive.	

	- Servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici.	
	- Attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali, la conduzione di terreni agricoli e varie.	
	- Gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc; attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per enti pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti, ecc).	
	- Attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc); tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere.	
	- Servizio recapiti per enti pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli; servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari; servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari.	
	- Esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., e dunque la coltivazione dei fondi, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse: si intendono comunque connesse le attività, esercitate nell'ambito dell'impresa agricola dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi o dei boschi o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezio-	

	ne e ospitalità come definite dalla Legge.	
	- Servivi di toelettatura.	
	- Attività di pet-therapy e in genere di attività ludico-ricreative e terapie con ausilio di animali.	
	- Gestione di canili di proprietà pubblica e privata.	
	- Gestione di strutture e centri educativi, attività di formazione nei campi dello sviluppo locale, rigenerazione urbana, innovazione sociale e imprenditorialità sociale, agricoltura sociale; attività di ricerca attraverso l'attivazione	
	di borse di studio o di ricerca, per conto proprio o per conto di terzi, siano essi enti pubblici o privati, nei predetti campi.	
	- Attività di consulenza amministrativa e gestionale, rivolta a soggetti pubblici e privati, anche finalizzata alla partecipazione a bandi pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, concludendo contratti, convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli	
	di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.	
	La cooperativa può aderire ad altri organismi economici, sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative di lavoro e di servizi e può, altresì partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa può altresì promuovere la nascita o aderire o sostenere finanziariamente associazioni, fondazioni, etc. che operano nel campo del volontariato sociale, della ricerca sociale, della	
	formazione professionale, dei servizi alla persona, dell'editoria d'interesse sociale, etc. esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito	
	dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. Pertanto, tassativamente è vietata la raccolta di risparmio fra	
	i non soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;	
	- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professio-	

	nali e materiali di vita dei soci;	
	Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o in Consorzi, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;	
	b) soci lavoratori;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91. Possono altresì esser soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

7 di 24

	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente in-	
	opportunità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codi-	
	ce fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadi-	
	nanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone	
	di sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto, le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- copia del titolo di studio;	
	- certificato del casellario giudiziario;	
	- stato di famiglia;	
	- documentazione attestante le proprie esperienze professio-	
	nali attinenti le attività svolte dalla cooperativa;	
	- Curriculum Vitae.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibili-	
	tà, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed	
	è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante	
	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione,	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra di ammissione diventa inefficace dell'Organo Amministrati-	
	vo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei so-	
	ci su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed impli-	

	chino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso	
	dell'Organo Amministrativo possono prestare lavoro subordina-	
	to a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analo-	
	go o affine a quello della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	milio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale. Oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può ricorrere all'arbitrato con le modalità previste al	
	successivo art. 43.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	

	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione mediante arbitrato ai sensi dell'art. 43, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione in Arbitrato, regolato dall'art. 43 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 24, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamen-	
	te al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3, del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori) Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	

	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilizzato dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibili-	
	tà previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	VOLONTARI	
	Art. 21 (Volontari)	
	La società cooperativa può avvalersi nello svolgimento delle	
	proprie attività dell'opera di volontari.	
	I volontari sono coloro che per libera scelta, e senza assu-	
	mere la qualità di socio, svolgono attività in favore della	
	cooperativa e dei progetti della cooperativa mettendo a di-	
	sposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo	
	personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo. Ai volontari possono essere rimborsate dalla cooperati-	
	va soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condi-	
	zioni preventivamente stabilite dalla cooperativa medesima.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occa-	
	sionale, devono essere iscritti in un apposito Registro dei	
	Volontari.	
	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017 il numero dei	
	volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere	
	superiore a quello dei lavoratori. La cooperativa deve assi-	

	curare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Le indicazioni relative al potenziale acquirente sono quelle previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Arbitrato.
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal primo 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
	Il bilancio dovrà essere depositato nel Registro delle Imprese e pubblicato secondo le vigenti disposizioni di Legge.
	Art.25 (Ristorni)
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
	- erogazione diretta;

	- aumento del numero delle-quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art.27 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R,	
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quel-	
	lo della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art.17, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	

	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assen-	

	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	Tutti componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto	
	costitutivo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax,	
	la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al	

	raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; redigere i bilanci di esercizio;	
	- compilare eventuali regolamenti interni;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci; trasferire la sede sociale purchè nell'ambito dello stesso comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle	

	materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 35 (Rappresentanza della società)	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in	
	giudizio, al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione disgiuntamente tra loro. Per operazioni	
	di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgo-	
	la zero zero) è necessaria la firma congiunta del Presidente	
	e del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti com-	
	piuti.	
	Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-	
	provata dal Collegio Sindacale , se nominato, nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza	
	resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgen-	
	za dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compie-	
	re nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Am-	
	ministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	

	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 24, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e salvo quanto previsto per i casi di cui all'art. 36 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, qualora non risolta in via conciliatoria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo nel quale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richie-	

	sta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare più arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del presidente del Collegio.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non stabilito dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia e in particolare:	
	- la Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	- le norme del Codice Civile sulle società cooperative, in specie quelle relative alle cooperative con mutualità prevalente e quelle relative alla Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 2519, secondo comma, c.c., e a norma dell'art. 2522 c.c.;	

[illegible]